



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: studiosech@legalmail.it

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

PFdichiarativi@secheassociati.com



Circolare clienti n. 05/T/2023

Pieve di Soligo, 19 Gennaio 2023

OGGETTO: CRIPTO-ATTIVITA'

Gentili clienti,

Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
Regime fiscale delle cripto-attività	<p>Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023.</p> <p>A tali fini, per cripto-attività si intende <i>“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica”</i>.</p> <p>Soggetti non imprenditori</p> <p>Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria <i>“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”</i>.</p> <p>Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta;• che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni. <p>Secondo il nuovo co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">• le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;• i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione. <p>Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su <i>“elementi certi e precisi”</i>. In loro assenza, il costo è pari a zero.</p> <p>Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.</p> <p>Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito</p> <p>Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.</p> <p>Soggetti imprenditori</p> <p>La legge di bilancio 2023 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo co.</p>

[Dott. Armando Sech](mailto:Armando.Sech@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Armando.Sech@secheassociati.com

[Dott. Marco Fregolent](mailto:Marco.Fregolent@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Marco.Fregolent@secheassociati.com

[Dott.ssa Carla De Conti](mailto:Carla.De.Conti@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Carla.De.Conti@secheassociati.com

[Dott. Alessio Rizzo](mailto:Alessio.Rizzo@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Alessio.Rizzo@secheassociati.com

[Dott. Oscar Sartor](mailto:Oscar.Sartor@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Oscar.Sartor@secheassociati.com

[Dott. Giovanni Pase](mailto:Giovanni.Pase@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Giovanni.Pase@secheassociati.com

[Dott.ssa Valentina Daberto](mailto:Valentina.Daberto@secheassociati.com)
Dottore commercialista
[V.Daberto@secheassociati.com](mailto:Valentina.Daberto@secheassociati.com)

[Dott.ssa Martina Dal Cin](mailto:Martina.Dal.Cin@secheassociati.com)
Dottore commercialista
Martina.Dal.Cin@secheassociati.com

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](mailto:Clarissa.Dall'Anese@secheassociati.com)
Dottore commercialista
[C.Dall'Anese@secheassociati.com](mailto:Clarissa.Dall'Anese@secheassociati.com)

[Dott. Pedrazi Nicola](mailto:Nicola.Pedrazi@secheassociati.com)
Dottore commercialista
Nicola.Pedrazi@secheassociati.com

[Dott.ssa Serena Zannoni](mailto:Serena.Zannoni@secheassociati.com)
Dottore in economia e
gestione delle aziende



Argomento	Descrizione
	<p>3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.</p> <p>Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP.</p>
Monitoraggio fiscale delle cripto-attività	<p>Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all'art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo esplicito tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.</p>
Rideterminazione del valore delle cripto-attività	<p>Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Il regime opzionale può riguardare "ciascuna cripto-attività" posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023.</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva</p> <p>L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione, entro il 30.6.2023;• in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima). <p>L'imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.</p>
Imposta di bollo e IVAFE	<p>A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.</p> <p>L'IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o <i>smartphone</i>.</p> <p>Soggetti passivi IVAFE</p> <p>Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all'imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l'IVAFE sulle cripto-attività.</p> <p>Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro.</p>
	<p>Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio</p>



Argomento	Descrizione
Regolarizzazione delle cripto-attività	<p>fiscale.</p> <p>Ambito soggettivo Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall'art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.</p> <p>Presupposto per la regolarizzazione è l'omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.</p> <p>Costo della regolarizzazione Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato.</p> <p>Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• di una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;• unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale. <p>Istanza di emersione La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.</p> <p>Cripto-attività acquisite con proventi illeciti Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.</p>

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati